



**PKGR**

Pensionskasse Graubünden  
Cassa da pensiun dal Grischun  
Cassa pensioni dei Grigioni

Cassa pensioni dei Grigioni  
Previdenza  
Alexanderstrasse 24  
7000 Coira

### Rimborso riscatti presso precedenti casse pensioni in caso di decesso

Il capitale individuale in caso di decesso corrisponde agli averi a risparmio accumulati fino al momento del decesso, come minimo la somma dei riscatti versati alla Cassa pensioni. Possono essere computati anche i riscatti presso precedenti casse pensioni, a condizione che la persona assicurata ne abbia fornito prova scritta alla Cassa pensioni dei Grigioni **entro tre mesi dall'ingresso** nella cassa

#### Persona assicurata

Cognome

Nome

Data di nascita

No. AVS

Via, No.

CAP

Luogo

Telefono

E-Mail

**Importo in CHF**

**Data di valuta  
riscatto**

**Nome precedenti istituti di previdenza**

#### Documenti necessari

Conferma del riscatto o un estratto da cui risulti che è stato effettuato un riscatto.



- È possibile comunicarci, utilizzando il modulo **«Modifica dell'ordine dei beneficiari per il capitale di decesso»**, quali persone, e con quali importi parziali all'interno dei singoli gruppi (partner, figli, genitori, fratelli e sorelle), devono avere diritto al capitale in caso di decesso.
- Il modulo «Rimborso riscatti presso precedenti casse pensioni in caso di decesso» deve essere inviato alla Cassa pensioni dei Grigioni durante la vita dell'assicurato. Solo dopo la conferma della Cassa pensioni dei Grigioni, i riscatti saranno considerati protetti.
- Il sottoscritto conferma che i riscatti protetti effettuati presso la cassa pensioni precedente erano presenti al momento del recesso e sono stati trasferiti alla Cassa pensioni dei Grigioni."

---

Luogo, Data

Firma della persona assicurata

→ La preghiamo di compilare, firmare e rispedire il presente modulo con i documenti necessari alla Cassa pensioni dei Grigioni, Alexanderstrasse 24, 7000 Coira o via e-mail a [vorsorge@pk.gr.ch](mailto:vorsorge@pk.gr.ch).

**Confermiamo la ricezione del modulo «Rimborso riscatti presso casse pensioni precedenti in caso di decesso»:**

---

Luogo, Data

Cassa pensioni dei Grigioni



## Estratto dal Regolamento quadro, valido dal 1° gennaio 2025

### Art. 28 Capitale in caso di decesso

- 1 Se una persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità decede prima del pensionamento, è dovuto un capitale in caso di decesso. Quest'ultimo è composto dal capitale individuale e dal capitale garantito in caso di decesso.
- 2 Il capitale individuale in caso di decesso corrisponde agli averi a risparmio accumulati fino al momento del decesso, dedotti i costi per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti ai sensi dell'art. 24-27, come minimo la somma dei riscatti versati alla Cassa pensioni (esclusi gli interessi). Possono essere computati anche i riscatti presso precedenti casse pensioni (sempre esclusi gli interessi), a condizione che la persona assicurata deceduta o la persona che percepisce una rendita di invalidità ne abbia fornito prova scritta alla Cassa pensioni entro tre mesi dall'ingresso nella Cassa pensioni. I costi per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti corrispondono al valore attuale delle prestazioni per i superstiti e sono calcolati sulla base dei principi di tecnica attuariale della Cassa pensioni.
- 3 Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a CHF 50'000.
- 4 Il capitale in caso di decesso viene versato alle seguenti persone nell'ordine indicato, indipendentemente dal diritto successorio:
  - a) alla coniuge o al coniuge e ai figli della persona deceduta aventi diritto alla rendita per orfani; in loro assenza
  - b) alle persone fisiche, al cui sostentamento la persona assicurata o che percepiva una rendita di invalidità partecipava in misura importante prima del decesso, oppure alla persona che negli ultimi cinque anni e fino al decesso ha costituito con la persona deceduta una convivenza senza contrarre matrimonio o che deve farsi carico del mantenimento di uno o più figli comuni; in loro assenza
  - c) a tutti i figli della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità; in loro assenza
  - d) ai genitori della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità, in loro assenza
  - e) alle sorelle e ai fratelli della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità.
- 5 In assenza di persone beneficiarie dei gruppi di cui al cpv. 4, il capitale viene incamerato dalla Cassa pensioni.
- 6 Non hanno diritto a un capitale in caso di decesso le persone beneficiarie dei gruppi di cui al cpv. 4 lett. b) se percepiscono una rendita vedovile o per partner della previdenza professionale in virtù di un matrimonio o di una convivenza precedenti.



- 7 Quando è ancora in vita, la persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità può modificare, tramite una clausola beneficiaria scritta, l'ordine dei beneficiari stabilito nel cpv. 4. Può comunicare quali persone con quali importi parziali, all'interno dei singoli gruppi, devono avere diritto al capitale di decesso. Inoltre, il gruppo A può essere postposto agli altri gruppi oppure combinato con essi. L'ordine dei gruppi da C a E può essere modificato.
- La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata per iscritto dalla persona assicurata o dalla persona che percepisce la rendita d'invalidità in qualsiasi momento della sua vita.
- 8 Se al momento del decesso della persona assicurata o della persona che percepisce una rendita di invalidità la Cassa pensioni non è in possesso di una clausola beneficiaria scritta, il capitale in caso di decesso viene versato contemporaneamente a più persone beneficiarie in parti uguali e in base all'ordine indicato in precedenza. Le persone di cui al cpv. 4 lett. b) hanno diritto solo se sono state notificate per iscritto alla Cassa pensioni, mediante una clausola beneficiaria, dalla persona assicurata o dalla persona che percepisce la rendita d'invalidità. La notifica deve pervenire alla Cassa pensioni quando la persona assicurata o la persona che percepisce la rendita d'invalidità è ancora in vita.
- 9 Le persone beneficiarie di cui al cpv. 4 devono presentare una richiesta scritta per il versamento del capitale in caso di decesso entro sei mesi dal decesso della persona assicurata, in caso contrario qualsiasi diritto decade. Esse devono dimostrare di soddisfare i presupposti per far valere il diritto al capitale in caso di decesso.